

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "X S.p.a.", con sede in =====, inoltrata al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione Regionale della =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione totale non proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha fornito risposta alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "X S.p.a.", in data ===== ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

Premesso che:

- l'istante, società immobiliare a ristretta base azionaria, svolge l'attività di locazione di beni immobili in =====;
- il capitale sociale, pari ad Euro 2,100.000,00, è ripartito tra vari soci, membri di due distinte famiglie, ognuna proprietaria complessivamente del 50% delle azioni;
- le proprietà sociali sono costituite da due interi palazzi in =====, da uno stabilimento in provincia e da poche altre unità minori, tutte destinate alla locazione;
- le due famiglie intendono portare avanti strategie di gestione differenziate: una famiglia, infatti, vorrebbe incrementare l'investimento immobiliare con importanti manutenzioni, al fine di mantenere elevato il valore degli immobili e poter realizzare in futuro un reddito più soddisfacente dalle affittanze; l'altra invece, vorrebbe, sia pur solo parzialmente, disinvestire per diversificare il rischio d'impresa, impiegando diversamente la liquidità realizzata, anche investendo in fondi comuni, titoli ed altre attività finanziari e;
- i soci - nell'interesse della società e al fine di consentire a ciascuna famiglia di perseguire autonomamente i propri disegni - intendono procedere ad una operazione di scissione totale non proporzionale per mezzo della quale l'istante trasferirà l'intero suo patrimonio a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione;
- l'operazione di scissione avverrà a valori contabili e non è intenzione dei soci procedere alla successiva cessione delle partecipazioni ricette nelle due beneficiarie;
- le società beneficiarie non verranno successivamente messe in liquidazione ma opereranno come soggetti giuridici distinti, operativi sul mercato secondo logiche di gestione diverse;
- non sono previsti conguagli in denaro tra i soci ed il trasferimento delle attività dalla società scissa alle beneficiarie sarà effettuato in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione degli stessi al regime di impresa nell'ottica di funzionamento e continuità aziendale e imprenditoriale.

Tenuto conto altresì che:

- l'operazione di scissione non proporzionale non più considerata di per sé elusiva, a seguito della soppressione dell'art. 123 bis, comma 16, del Tuir per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs, n. 358/97;
- la stessa operazione è fiscalmente neutrale in capo alla società ed ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 123 bis, comma 3, del Tuir;
- nella fattispecie prospettata il trasferimento dei beni a favore delle società di nuova costituzione non comporta, di per sé, la sottrazione degli stessi al regime di impresa dal momento che la neutralità dell'operazione non fa venir meno la latenza d'imposta sul relativo plusvalore, considerato che le società beneficiarie neocostituite non godono di un regime fiscale privilegiato;
- la medesima operazione di scissione non appare preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobile), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime dei "capital gains" né al compimento di altri fatti, atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo;
- l'intento dichiarato dai soci, nel caso di specie, è quello di perseguire, in piena autonomia decisionale, differenti interessi economici secondo differenziate modalità di gestione dei patrimoni sociali di pertinenza;

DELIBERA il seguente parere:

Il Comitato - atteso che l'operazione di scissione parziale non proporzionale rappresentata appare volta alla separazione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti, per consentire ai rispettivi soci di gestire e sviluppare separatamente ed autonomamente i patrimoni sociali di pertinenza secondo differenziate strategie gestionali, senza intenzione di vendere successivamente le partecipazioni nelle società beneficiarie ovvero liquidare le società beneficiarie stesse - ritiene la stessa non elusiva in quanto non rivolta all'aggiramento di norme tributarie e sorretta, altresì, da valide ragioni economiche.

Il predetto parere favorevole deve intendersi subordinato alle seguenti condizioni:

- che l'intera operazione non sia finalizzata allo "scioglimento anticipato del vincolo societario" attraverso la creazione di società "contenitori" che consentano di assegnare ad alcuni soci una parte del patrimonio immobiliare in modo da consentire agli stessi di disporre liberamente, soddisfacendo esclusivamente finalità personali
- che, a seguito della scissione, si dia concreta attuazione al piano di disinvestimento preannunciato da alcuni soci e addotto a giustificazione economica della fusione stessa, entro il termine utile per l'effettuazione dei controlli fiscali di cui all'articolo 43 del D.P.R. 21 settembre 1972, n. 600.

Roma, 9 maggio 2007

Deposito: 22 giugno 2007